



**ROMA**  
Municipio II



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

**SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA (di seguito denominata Università) con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 80209930587 e P. IVA 02133771002, rappresentata dalla Magnifica Rettore prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma il 06.10.1962, domiciliata per gli effetti del presente Protocollo, presso la sede di Sapienza Università di Roma**

### E

**ROMA CAPITALE – MUNICIPIO II con sede in Roma, via Dire Dava, n. 11, codice fiscale 02438750586, rappresentato dalla Presidente Francesca Del Bello, nato a Roma il 16.12.1972.**

### PREMESSO CHE

#### L'Università

- È centro primario, a livello nazionale, di ricerca scientifica, di attività didattica, formativa e culturale ed è suo precipuo compito elaborare e trasferire criticamente il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, nonché i saperi acquisiti, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati operanti, a diverso titolo, su programmi e progetti, anche nel quadro di finanziamenti dello Stato e/o di altri organismi pubblici, internazionali e/o privati;
- Ai sensi del proprio Statuto, ha tra le sue finalità statutarie la promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche attraverso le sue strutture
- Detiene competenze tecnico-scientifiche e culturali di elevato livello, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuovendo, coordinando e svolgendo attività di ricerca e di formazione in ambito nazionale e internazionale;
- Partecipa, d'intesa con Enti, Istituzioni e imprese, nazionali ed internazionali, a programmi di ricerca, di studio e di formazione, fornendo competenze specifiche;
- Al fine di potenziare le proprie attività didattiche, di ricerca e di terza missione, può stipulare accordi con enti pubblici e privati aventi a oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- Ha nel II Municipio la gran parte delle strutture dedicate alle proprie attività istituzionali e che tali strutture hanno notevole incidenza sul territorio del II Municipio, non solo per il funzionamento delle strutture stesse, ma anche per le attività indotte dalla docenza, dal personale tecnico-amministrativo dipendente e, soprattutto, dagli studenti, tenuto anche conto che tale indotto è motivo di grandi opportunità culturali ed economiche per i residenti e per le attività produttive del II Municipio.

#### Il II Municipio

- In riferimento alle finalità del proprio Statuto e ai compiti istituzionali ad esso demandati in attuazione della normativa vigente, svolge, tra l'altro, attività di progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi educativi e scolastici, di indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti;
- Rappresenta l'Istituzione fra quelle più direttamente interessate dalle trasformazioni e dagli impatti sui cittadini che le funzioni universitarie determinano.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

## **Art. 2 (Finalità del Protocollo)**

Le Parti congiuntamente intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione, anche attraverso una progettazione comune connessa ai bandi europei, nazionali e regionali, volti ai seguenti obiettivi:

- a) sviluppo e valorizzazione della ricerca al fine di favorire l'integrazione fra il sistema universitario ed il sistema socio economico e produttivo;
- b) promozione, progettazione e realizzazione di attività culturali congiunte;
- c) realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e fruizione di aree e spazi del II Municipio, ivi comprese zone di interesse archeologico nel rispetto della vigente normativa di settore;
- d) individuazione di azioni per la massima valorizzazione della presenza e delle potenzialità dell'Università nel territorio municipale;
- e) ottimizzazione ed integrazione del tessuto urbano e sociale con i quartieri direttamente interessati dalle strutture universitarie presenti o previste.

## **Art. 3 (Oggetto)**

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 le Parti intendono impostare e sviluppare, sotto la guida di un Comitato di Gestione, di cui all'art. 5, che coinvolga rappresentanti dell'Università e del Municipio Roma II, progetti multidisciplinari nei seguenti campi di attività:

- definizione di percorsi didattici innovativi, con il coinvolgimento delle realtà territoriali e professionali, per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza e dell'aggiornamento continuo;
- definizione di attività culturali, divulgative, museali, teatrali, concertistiche, seminariali e convegnistiche finalizzate alla diffusione della conoscenza sul territorio, con particolare attenzione alle realtà scolastiche del territorio, nonché alle fasce sociali più deboli, della terza età e della disabilità;
- elaborazione di percorsi progettuali condivisi riguardanti iniziative culturali di cui al precedente comma b), nel rispetto dei reciproci equilibri socio-urbanistici locali;
- azioni sinergiche per l'acquisizione di autorizzazioni e pareri necessari per interventi su edilizia, viabilità, trasporti e urbanistica;
- attività di comunicazione e coinvolgimento dei docenti e dei discenti sui temi che si legano alla trasformazione ed alla qualità della vita del Municipio;
- sviluppo di studi sui fenomeni sociali specifici del territorio, dal punto di vista antropologico, comunicativo e delle scienze sociali;
- sinergia delle eventuali risorse previste a supporto degli obiettivi da parte delle due Istituzioni.

## **Art. 4 (Accordi attuativi)**

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Protocollo attraverso la stipulazione di specifici accordi attuativi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali costi nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali, comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli accordi attuativi.

Gli accordi attuativi vengono stipulati secondo il sistema di deleghe vigente per ciascuna delle Parti.

## **Art. 5 (Responsabili e Comitato di Gestione)**

L'Università e il Municipio II indicano quale referente e responsabile del presente Protocollo rispettivamente la Rettore, o suo delegato, e il Presidente, o un suo delegato, aventi uguali poteri.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso/gli stessi con altro referente, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso della collaborazione uno o più dei responsabili indicati si trovino impossibilitati a svolgere l'attività richiesta.

Ai fini dell'attuazione del presente protocollo viene inoltre istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi, a titolo completamente gratuito, al fine di individuare le tematiche generali

della collaborazione con i rispettivi settori umanistico-sociali, scientifici, tecnologici e di competenza, identificare le iniziative da svolgere congiuntamente anche sotto l'aspetto della comunicazione e della logistica (utilizzo di spazi disponibili, aule, teatri, musei, etc.) stilare il piano di ogni attività, controllarne lo stato di avanzamento, le fonti di copertura ed i risultati conseguiti.

Oltre ai referenti di cui sopra, fanno parte del Comitato di Gestione due rappresentanti dell'Università e due rappresentanti del Municipio designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata del presente protocollo, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Sarà cura del Referente di ciascuna delle Parti far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza del Protocollo, una motivata proposta di rinnovo, accompagnata da apposita relazione sui risultati raggiunti durante il triennio di decorrenza del medesimo, ai fini della valutazione dell'opportunità di rinnovo.

Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per il Municipio II

via Dire Dava 11 – 00199 Roma, PEC:

all'Attenzione del Presidente Francesca Del Bello;

per l'Università,

Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, PEC: [protocollosapienza@cert.uniroma1.it](mailto:protocollosapienza@cert.uniroma1.it)

All'attenzione della Rettrice prof.ssa Antonella Polimeni.

#### **Art. 6**

##### **(Oneri a carico delle Parti)**

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri potranno essere determinati in singoli accordi attuativi, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Art. 7**

##### **(Accesso alle strutture e coperture assicurative)**

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Protocollo, le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato coinvolti nell'attività l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di didattica, di ricerca e terza missione, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo.

2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

3. Ciascuna Parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal personale, ivi compresi gli studenti nel caso dell'Università, nello svolgimento di attività svolte nel quadro del presente Protocollo nonché idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 8**

##### **(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008.

#### **Art. 9**

##### **(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)**

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati unicamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo, previo consenso scritto della Parte cui il logo appartiene. Il presente Protocollo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio, del logo e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

2. La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni).

3. In ogni caso, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e il logo di una delle Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria.

#### **Art. 10**

##### **(Durata, recesso)**

Il presente Protocollo ha una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente Protocollo, dando un preavviso scritto all'altra parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli accordi attuativi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### **Art. 11**

##### **(Confidenzialità e protezione dei dati personali)**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.

3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Protocollo, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

#### **Art. 12**

##### **(Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e Policy)**

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Protocollo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Protocollo, e si impegnano, per tutta la durata del medesimo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione del Protocollo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

#### **Art. 13**

##### **(Controversie)**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo.

#### **Art. 14**

##### **(Modifiche)**

Ogni modifica o integrazione al presente Protocollo non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

#### **Art. 15**

##### **(Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo)**

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/90 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

2. L'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico di entrambe le Parti in egual misura.

Letto, confermato e sottoscritto in via digitale.  
Roma

**Per Sapienza Università di Roma**  
**La Rettrice**  
**Prof.ssa Antonella Polimeni**

**Per Roma Capitale - Municipio II**  
**La Presidente**  
**Francesca Del Bello**